

**“CODICE” DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE**

a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
del DPR 62/2013

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Principi Generali	3
Art. 4 - Regali compensi e altre utilità	4
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	4
Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	4
Art. 7 - Obbligo di astensione	5
Art. 8 - Conflitto di interesse nei contratti e negli atti negoziali	5
Art. 9 - Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione ...	6
Art. 10 - Comportamento in servizio	6
Art. 11 - Doveri di collaborazione attiva volto alla prevenzione della corruzione	7
Art. 12 - Rapporti con il pubblico	7
Art. 13 – Rapporti con il Ciclo della <i>performance</i>	8
Art. 14 - Responsabilità, vigilanza e monitoraggi	8
Art. 15 - Disposizioni finali e abrogazioni	9

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Codice”, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune Di Cairo Montenotte istituito ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) “Codice nazionale”, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- c) “ANAC”, Autorità Nazionale Anticorruzione, originariamente Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita con la legge del 6 novembre 2012 n. 190;
- d) “Delibera ANAC”, la Delibera ANAC n. 177/2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” che riporta le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- e) “Decreto Trasparenza”, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- f) “PTPCT”, il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza adottato ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- g) “RPCT”, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza istituito ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- h) “OIV” Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica, nominato ai sensi del decreto sindacale nr. 12 del 03/07/2020:
- i) “dato personale”, il dato definito dall’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»;
- l) “UPD”, Ufficio Procedimenti Disciplinari, istituito sulla base dell’art. 55-bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 12 D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 62, Legge n. 662/1996;
- m) “RUP”, il responsabile unico di procedimento così come definito nel Capo II, articoli 4-6-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente "Codice", integra e specifica, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni del "Codice nazionale", recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; recepisce inoltre i contenuti riportati nella "Delibera ANAC".

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente "Codice" si applica ai dipendenti con qualsiasi tipologia di contratto, del Comune di Cairo Montenotte il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente "Codice" si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente.

Articolo 3 - Principi generali

1. Le disposizioni del presente "Codice" costituiscono specificazioni degli obblighi di lealtà e imparzialità che qualificano il comportamento dei dipendenti pubblici, i quali sono tenuti ad adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente.

2. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1, le disposizioni del presente "Codice" integrano e specificano altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, ai quali deve ispirarsi il dipendente, enunciati nell'art. 3 del "Codice nazionale".

3. Le previsioni del presente "Codice" ricomprendono norme etiche che ne diventano parte integrante assumendo valore prescrittivo, con la finalità di promuovere un comportamento etico, la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

4. Il presente "Codice":

- è norma di riferimento per ogni previsione di natura etica e per manuali di comportamento o documenti similari;
- è strumento integrativo del "PTPCT", adottato annualmente dall'Ente, che prevede modalità di verifica periodica del livello di attuazione del "Codice" e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole;
- viene pubblicato sul sito internet istituzionale e viene comunicato a tutti i/le dipendenti e ai collaboratori esterni al momento della loro assunzione o all'avvio della attività di collaborazione, nonché ai collaboratori esterni.

5. Le violazioni del presente "Codice" producono sanzioni disciplinari, secondo le specifiche del "Codice" stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia.

Articolo 4 - Regali, compensi e altre utilità

1. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal “Codice nazionale”, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o possono essere devoluti a fini istituzionali previa adeguata valutazione del responsabile dell'ufficio e dopo formale presa in carico ai fini contabili.

2. I regali o altre utilità di modico valore, ai sensi dell'art. 4 del “Codice nazionale”, possono essere ricevuti cumulativamente senza superare il limite stabilito in relazione al singolo anno solare; qualora nell'anno solare considerato i regali e le altre utilità dovessero superare il limite indicato il dipendente dovrà immediatamente mettere a disposizione dell'amministrazione la parte in eccedenza.

3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, gratuito o retribuito, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza, o che siano, o siano stati nel biennio precedente:

- iscritti ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza;
- partecipanti a procedure per l'aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;
- iscritti o abbiano avuto provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominate, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al settore di appartenenza.

Articolo 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Il dipendente comunica entro 45 giorni al Dirigente del settore di appartenenza la propria adesione o appartenenza alle associazioni od organizzazioni individuate dall'art. 5 del “Codice nazionale”.

2. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Servizio Risorse Umane per l'archiviazione.

Articolo 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Il dipendente informa con comunicazione scritta il dirigente dei propri interessi finanziari e dei rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto in base al disposto dell'articolo 6 del “Codice nazionale”, sia all'atto dell'assegnazione all'ufficio, sia – successivamente – qualora si realizzi un rapporto di collaborazione come definito dal citato articolo 6.

2. Il dipendente si astiene, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7 del “Codice nazionale”, comunicando per iscritto al dirigente la specifica situazione di conflitto. Il dirigente, verificato il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, eventualmente sostituendo l'interessato, ovvero provvedendo, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, a forme di mobilità. In quest'ultimo caso è comunque garantito al dipendente il trattamento economico fondamentale, mentre il trattamento economico accessorio viene erogato in ragione delle funzioni e del posto di lavoro a cui viene assegnato il dipendente.

3. Il dipendente ha il dovere di comunicare tempestivamente al dirigente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate in forma scritta.

4. Ai fini del presente “Codice” rientrano nelle ipotesi di conflitto di interessi le pendenze di procedimenti giurisdizionali penali (di cui all’articolo precedente), ovvero amministrativo contabili la cui gravità, tipologia, tenuto conto delle funzioni svolte e del servizio ricoperto, possano arrecare, anche indirettamente, danno all’immagine dell’Amministrazione.

5. I provvedimenti relativi alle astensioni sono comunicati al “RPCT” e sono custoditi in archivio a cura dell’“UPD” per i procedimenti disciplinari. In caso di segnalazione o d’ufficio, è possibile operare verifiche sugli stessi da parte del “RPCT”.

6. Laddove la situazione di conflitto di interessi non è limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, ovvero assume un carattere strutturale, è possibile coinvolgere “RPCT”, per rimuovere il conflitto di interessi.

7. Quanto stabilito nei commi precedenti, vale per il dirigente relativamente alle dichiarazioni di conflitto di interessi, in applicazione dell’articolo 13 comma 3 del “Codice nazionale”.

Articolo 7 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente, che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, deve preventivamente e tempestivamente comunicare in forma scritta, al dirigente del settore di appartenenza, ogni fattispecie e le relative ragioni di astensione sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, e comunicare tale situazione al dirigente del settore di appartenenza che decide se far effettivamente astenere il dipendente dai procedimenti in questione.

2. Il dirigente dà comunicazione dell’astensione del dipendente al “RPCT”, e provvede ad assicurare la funzionalità dell’erogazione del servizio. Il dirigente dà atto dell’avvenuta astensione del dipendente che ne riporta le motivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento.

3. Tenuto conto della frequenza dei casi di astensione e delle circostanze che ne hanno determinato il verificarsi il dirigente è tenuto a valutare l’opportunità di provvedere alla sostituzione dello stesso dipendente ricorrendo anche a forme di mobilità disciplinate del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. In quest’ultimo caso è comunque garantito al dipendente il trattamento economico fondamentale, mentre il trattamento economico accessorio viene erogato in ragione delle funzioni e del posto di lavoro a cui viene assegnato il dipendente.

Articolo 8 – Conflitto di interesse nei contratti e negli atti negoziali

1. Il dipendente, che nei contratti e negli atti negoziali, si trovi in una situazione di conflitto di interesse attuale o potenziale, si attiene a quanto disposto dall’art 14 del “Codice nazionale”, in combinato con quanto disposto dalla normativa in materia di contratti pubblici (art. 42 D.Lgs. 50/2016) e tenuto conto di quanto stabilisce ANAC tramite apposite Linee Guida.

Articolo 9 - Comportamento nei rapporti privati, riservatezza e rapporti con i mezzi di informazione

1. I dipendenti rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle loro funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti; consultano i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fanno un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell'ufficio.

2. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dal Sindaco, dagli altri organi politici e dagli organi e uffici di diretta collaborazione a ciò deputati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati.

3. I dipendenti, fatte salve le ipotesi di esercizio dei diritti sindacali:

a) evitano ogni dichiarazione pubblica concernente la loro attività di servizio;

b) si astengono da qualsiasi altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

4. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, il dipendente:

- non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell'ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;

- non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi;

- non promette scambio di favori, non chiede od offre raccomandazioni e presentazioni.

Articolo 10 - Comportamento in servizio

1. I dipendenti, consapevoli delle funzioni assegnate dalla legge, svolgono i loro compiti con impegno ed ampia disponibilità, svolgendo gli incarichi loro affidati e assumendo le connesse responsabilità.

2. I dipendenti, in relazione alla funzione svolta, curano costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza, in ragione dei percorsi di aggiornamento nell'ambito dei programmi formativi previsti dall'Amministrazione.

3. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i rispettivi responsabili, i dipendenti:

a) assicurano costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali;

b) evitano atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia nell'ambito degli uffici.

4. Negli uffici dell'Amministrazione:

a) è consentita la detenzione di oggetti di proprietà privata non ingombranti e compatibilmente con le disponibilità e le capacità dei luoghi;

b) è proibito depositare o detenere oggetti o materiali illeciti, pericolosi, indecorosi, ingombranti, tossici o, comunque, nocivi;

c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata.

5. Il dipendente è tenuto ad astenersi dal promettere ovvero millantare vantaggi od utilità in favore dei terzi o di altri dipendenti.

6. In ogni caso sono fatti salvi i diritti politici e sindacali, con particolare riguardo alla propaganda e alla comunicazione politica e sindacale che deve essere esercitata nei modi e nelle forme di legge e delle disposizioni contenute nella contrattazione C.C.N.L. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di cui all' art. 3, comma 5, lettere g), l) del CCNL 11/4/2008 "Codice disciplinare".

7. E' dovere del dipendente comunicare tempestivamente al proprio dirigente la ricezione di qualsiasi provvedimento dell'Autorità Giudiziaria attestante l'esercizio dell'azione penale nei propri confronti, o l'avvio o la pendenza di indagini, per fatti connessi o estranei all'attività di servizio (rotazione straordinaria articolo 16, comma 1, lettera l-quater D.Lgs. n. 165/2001).

Articolo 11 - Dovere di collaborazione attiva volto alla prevenzione della corruzione

1. Ciascun dipendente è tenuto a collaborare attivamente per prevenire fenomeni di corruzione e di «cattiva amministrazione». E' tenuto inoltre all'osservanza delle misure contenute nel "PTPCT", alla collaborazione con il "RPCT", ed ha l'obbligo di denunciare e di segnalare gli illeciti.

2. E' tenuto inoltre all'osservanza dei doveri in materia di trasparenza, di pubblicazione, di tracciabilità ed ha il dovere di mettere a disposizione i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, in modo preciso e completo e nei tempi previsti, secondo le indicazioni contenute nel "PTPCT".

3. Ogni dipendente può formulare proposte al "RPCT" di doveri di comportamento integrativi a quelli indicati nel "Codice", che possano incentivare l'osservanza delle misure di prevenzione della corruzione e il relativo monitoraggio.

4. Sulla base della valutazione dei rischi di corruzione dei processi, individuati annualmente nel "PTPCT", e delle relative misure atte a ridurre i rischi, i dirigenti nel cui settore sono presenti processi a rischio corruttivo sono tenuti a favorire l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, promuovendo i seguenti comportamenti:

- valutare annualmente se i doveri di comportamento contenuti nel presente "Codice" siano in grado di sostenere l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste e se del caso richiederne un'integrazione formulando proposte al "RPCT";

- verificare se i comportamenti di ciascuno nella gestione dei processi a rischio siano chiari e condivisi e formulare proposte al rispettivo responsabile di procedure scritte/digitalizzate in cui vengano regolamentati i comportamenti da tenere nelle fasi critiche, che permettano di ridurre il rischio corruttivo.

Articolo 12 - Rapporti con il pubblico

1. I dipendenti hanno il dovere di improntare il loro contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza. In particolare, sono tenuti nei rapporti con l'utenza e il pubblico in generale alla cortesia e al rispetto. A tale scopo:

- a) si astengono dal turpiloquio o, comunque, dall'uso di un linguaggio non consono al servizio svolto;
- b) evitano ogni comunicazione, effettuata anche con i mezzi di comunicazione informatica, offensiva nei confronti dell'Amministrazione;
- c) assicurano la massima disponibilità in modo da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con l'utenza. Facilitano lo svolgimento delle attività amministrative a carico degli utenti e si adoperano per semplificarne l'attuazione;
- d) non intrattengono rapporti con la stampa o comunque con il pubblico, su tematiche afferenti l'Amministrazione o in quanto ne vengano a conoscenza in qualità di dipendenti pubblici, se non nei limiti delle autorizzazioni previste da normative in vigore.

2. In servizio o negli uffici dell'Amministrazione, i dipendenti devono tenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono.

3. Al fine di favorire un rapporto collaborativo tra amministrazione e cittadini nell'ottica di migliorare la qualità delle prestazioni rese, nel rapporto con il pubblico:

- deve essere assicurata la parità di trattamento evitando rapporti diretti finalizzati al soddisfacimento di legittime richieste dell'utenza;
- è vietato porre in essere azioni dirette ad orientare o indirizzare gli utenti verso strutture private e più in generale volte a favorire interessi privati;
- per le risposte alle istanze degli utenti e dei cittadini sono utilizzati i mezzi più veloci ed immediati assicurando chiarezza, esaustività e avendo cura di mantenere uno stile di comunicazione cortese e di salvaguardare l'immagine dell'amministrazione;
- è vietato creare gruppi, pagine, profili o simili riconducibili o riferibili all'Ente e rilasciare dichiarazioni o pubblicare video o commenti sui social networks lesivi dell'immagine istituzionale, in violazione del segreto d'ufficio, della riservatezza, della privacy, denigratori nei confronti di colleghi e/o superiori o in contrasto con le politiche dell'amministrazione.

4. Ciascun dipendente ha il dovere di gestire le segnalazioni ed i reclami dei cittadini tempestivamente e con sollecitudine, e comunque di fornire risposta nel termine di 30 giorni, secondo le modalità prescelte dal cittadino. Si attiva, nel caso in cui tali segnalazioni riguardino un altro ufficio, a fornire indicazioni utili per permettere al cittadino di contattarlo agevolmente.

Articolo 13 – Rapporti con il Ciclo della *performance*

1. Il coordinamento fra il presente "Codice" ed il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* si realizza attraverso le seguenti modalità:

- l'eventuale accertamento della violazione del presente "Codice" incide negativamente sulla valutazione della *performance* del dirigente, a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati;
- il dirigente, nella valutazione individuale del dipendente, tiene conto anche delle eventuali violazioni del "Codice" emerse in sede di vigilanza.

Articolo 14 – Responsabilità, vigilanza e monitoraggi

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, il Segretario comunale, le strutture di controllo interno tra le quali l'O.I.V. e l' "UPD" cui spetta il compito di esaminare le segnalazioni di violazione del "Codice" e di attivare il procedimento in contraddittorio con il dipendente, secondo quanto previsto all'art.

55-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Alla vigilanza sull'applicazione del presente "Codice" cooperano gli utenti e le associazioni di cittadini che segnalano eventuali violazioni. Al riguardo sia URP che ogni ufficio coinvolto, comunicano al dirigente di riferimento, le segnalazioni ricevute al riguardo al fine della raccolta e della relativa valutazione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel "Codice", compresi quelli relativi all'attuazione del "PTPCT", è fonte di responsabilità disciplinare (articolo 16, comma 1, "Codice nazionale" e articolo 54, comma 3, D.Lgs. 165/2001) e se collegate alla violazione di leggi o regolamenti, è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile. Violazioni gravi o reiterate del "Codice" comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1 (licenziamento disciplinare).

4. In caso di violazione, i dirigenti sono tenuti ad attivare le azioni disciplinari di competenza, in conformità a quanto previsto all'articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e all'articolo 13 del "Codice nazionale", dandone comunicazione all' "UPD" se è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale.

Il Dirigente dell' "UPD" provvede alla raccolta dei casi di condotte illecite accertate e sanzionate dei dipendenti.

5. In caso di violazione dei doveri di comportamento da parte dei titolari di posizione dirigenziale di vertice, nonché dei collaboratori o consulenti e dei titolari degli uffici di diretta collaborazione nei termini previsti nell'atto di conferimento dell'incarico, l' "UPD", in qualità di struttura idonea all'accertamento, in contraddittorio con l'interessato, cura la comunicazione all'ufficio o all'organo che ha conferito l'incarico ai fini della valutazione e risoluzione del contratto.

6. In sede di aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il "RPCT" procede al monitoraggio sulla conoscenza e sul rispetto del presente "Codice", tramite incontri con la dirigenza, con le strutture di controllo interno e mediante eventuali questionari on line rivolti ad un campione variabile di unità organizzative dell'Amministrazione.

7. L'O.I.V. che svolge attività di supervisione sull'applicazione del "Codice", ne riferisce nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Art. 15 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del presente "Codice", l'Amministrazione assicura una partecipazione aperta a tutti gli interessati:

- consente a chiunque, in forma singola o associata, di esprimere proprie considerazioni e proposte di modificazione e integrazione del "Codice";
- privilegia le consultazioni on-line per la capacità di ampliare effettivamente la platea dei potenziali partecipanti.

2. L'Ente dà la più ampia diffusione al presente "Codice", pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale a tutti i propri dipendenti .

3. L'Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del "Codice nazionale" e del presente "Codice".

4. Al fine della contestualizzazione e della interiorizzazione dei doveri e dei valori indicati nel presente “Codice”, e della partecipazione consapevole della struttura, il presente “Codice” è stato elaborato internamente applicando la “Delibera ANAC” che richiama l’articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, che stabilisce il divieto di affidare l’elaborazione del PTPCT a soggetti estranei all’Amministrazione.